SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 186**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 12 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133/L

LEGGE 1º agosto 2003, n. **214.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.**

**03G0243**

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

DECRETO 26 giugno 2003.

**Recepimento della direttiva 2003/29/CE della Commissione del 7 aprile 2003 che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE).**

**03A08176**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. **215.**

**Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto l'articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

Art. 2.

*Nozione di discriminazione*

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

*a)* discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

*b)* discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico».

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

*a)* accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

*b)* occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

*c)* accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

*d)* affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

*e)* protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

*f)* assistenza sanitaria;

*g)* prestazioni sociali;

*h)* istruzione;

*i)* accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Art. 4.

*Tutela giurisdizionale dei diritti*

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

6. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

*Legittimazione ad agire*

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6.

*Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;

*b)* tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

*c)* elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate

dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

*d)* svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente;

*e)* non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

Art. 7.

*Ufficio per il contrasto delle discriminazioni*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

*a)* fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

*b)* svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

*c)* promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

*d)* diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

*e)* formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

*f)* redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;

*g)* promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 è determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E).

*Nota al titolo:*

— Il testo della direttiva 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 19 luglio 2000, n. L 180.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega il Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo della citata Direttiva 2000/43/CE si veda nota al titolo.

— Il testo dell'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è il seguente:

«Art. 29 *(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

*b)* definire la nozione di discriminazione come «diretta» quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come «indiretta» quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali alloro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, così pregiudicando oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;

*c)* promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

*d)* prevedere l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

*e)* riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

*f)* prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera *e)*;

*g)* prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

*h)* prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

*i)* prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

*l)* prevedere che l'ufficio di cui alla lettera *i)* possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere *i)* e *l)*, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.».

— Il testo dell'allegato *B* della citata legge n. 39 del 2002, è il seguente:

«Allegato *B*
*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di

lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

— Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è il seguente:

«Art. 43 *(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).* — 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

*a)* il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

*b)* chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

*c)* chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

*d)* chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

*e)* il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.».

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, è il seguente:

«Art. 44 *(Azione civile contro la discriminazione).* (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42) — 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'art. 2729, primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni dì conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.».

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 66 *(Collegio di conciliazione)*. — 1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

*a)* l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

*b)* il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

*c)* l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

*d)* la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.».

— Il testo dell'art. 2729, del codice civile è il seguente:

«Art. 2729 *(Presunzioni semplici).* — Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.».

— Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico).* — 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23ottobre 1992, n. 421.».

*Nota all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è il seguente:

«Art. 52 *(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni.

*a)* nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

*b)* nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;

*c)* nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 425 del Codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 425 *(Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali).* — Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'art. 421.

A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'art. 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.».

— Il testo dell'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).*

*(Omissis).*

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta

*(Omissis).*

17. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.».

— Il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 9 *(Personale della Presidenza).* — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti proposti alle strutture della Presidenza.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.».

**03G0239**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

**Proroga dello stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi disposti sono ancora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Toscana pervenuta con nota prot. n. 101/10825/10.3.1 del 18 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A09234**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

**Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della caduta massi in conseguenza delle precipitazioni atmosferiche verificatesi negli ultimi mesi dell'anno 2002 e nei primi mesi dell'anno 2003 nel territorio del comune di Nicosia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di Nicosia, negli ultimi mesi dell'anno 2002 e nei primi mesi dell'anno 2003, è stato interessato da straordinarie precipitazioni atmosferiche che hanno determinato movimenti franosi e caduta massi nel centro urbano, causando ingenti danni alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile, che hanno evidenziato situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del presidente della Regione siciliana prot. n. 696 del 13 marzo 2003, con la quale in ragione della grave situazione determinatasi nel territorio del comune di Nicosia, si richiede la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 agosto 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Nicosia (Enna).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A09235**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rosignano Marittimo in relazione all'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2003 è naufragata la motonave Venus incagliandosi in località «I Pungenti» sulla scogliera di Castiglioncello nel comune di Rosignano Marittino in provincia di Livorno;

Ravvisata l'esigenza di adottare misure urgenti di carattere straordinario per accelerare le procedure di rimozione del relitto, la cui ulteriore permanenza in sito potrebbe determinare un gravissimo danno ambientale, nonché un rischio per l'incolumità delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;

Considerato che detta situazione potrebbe subire sviluppi negativi, a seguito di una eventuale mareggiata di portata tale da far capovolgere la nave incagliata;

Tenuto conto che il relitto, nella posizione in cui si trova attualmente, costituisce oltretutto pericolo per la navigazione in quanto occupa un posizione di transito per le imbarcazioni, con ogni conseguente intralcio per l'ingresso e l'uscita dal porto;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei quali è stata riscontrata una grave situazione di pericolo che potrebbe causare danni a persone o cose;

Vista la nota dell'8 maggio 2003, con la quale la prefettura di Livorno e congiuntamente al comune di Rosignano Marittimo ed alla Capitaneria di porto di Livorno, ha chiesto di attivare le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, al fine di rimuovere la grave situazione di rischio determinata dalla presenza del relitto della motonave Venus sulla costa di Castiglioncello.

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**03A09236**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 maggio 2003.

**Ripartizione delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti;

Visto l'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere favorevole espresso dal sottocomitato alla formazione professionale nella seduta del 26 marzo 2003 relativo alla destinazione delle risorse non utilizzate nell'anno 2002 per l'obbligo formativo a favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione del parere favorevole espresso dal sottocomitato alla formazione professionale nella seduta del 26 marzo 2003, si dispone la destinazione di € 100.000.002,00, a carico del fondo di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

| | | Ripartizione delle risorse da assegnare |
|---|---|---|
| Piemonte | € | 9.463.162,00 |
| Valle d'Aosta | € | 516.000,00 |
| Lombardia | € | 18.303.933,00 |
| Provincia autonoma di Bolzano | € | 1.100.171,00 |
| Provincia autonoma di Trento | € | 1.434.163,00 |
| Veneto | € | 14.746.376,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | € | 2.779.206,00 |
| Liguria | € | 2.889.161,00 |
| Emilia Romagna | € | 11.581.812,00 |
| Toscana | € | 9.063.982,00 |
| Umbria | € | 2.328.245,00 |
| Marche | € | 4.858.865,00 |
| Lazio | € | 4.718.378,00 |
| Abruzzo | € | 2.136.184,00 |
| Molise | € | 516.000,00 |
| Campania | € | 2.374.249,00 |
| Puglia | € | 5.180.892,00 |
| Basilicata | € | 516.000,00 |
| Calabria | € | 681.805,00 |
| Sicilia | € | 3.352.706,00 |
| Sardegna | € | 1.458.712,00 |
| TOTALE | € | 100.000.002,00 |

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla comunicazione, da parte delle regioni e province autonome, al Ministero del lavoro e politiche sociali dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative; tale avvio deve avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2003. Qualora, entro la data indicata, le amministrazioni regionali e provinciali non abbiano provveduto ad avviare tali procedure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse ed alla conseguente ripartizione fra le altre amministrazioni, secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività di formazione per l'apprendistato, in coerenza con quanto già realizzato in riferimento ai precedenti decreti numeri 302/1999 e 120/2001 di assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome e con il comma *g)* dell'art. 2 della legge n. 30 del 14 febbraio

2003 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», a partire dal 2004, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 31 ottobre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

3. Trascorsi due anni dalla data di emanazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate — con impegni giuridicamente vincolanti — dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.

Roma, 15 maggio 2003

*Il direttore generale:* BULGARELLI

**03A09199**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2003.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Veneto e Lombardia e per la provincia autonoma di Trento.**

### IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (CEE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti.

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituise un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Veneto, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.

Considerato, altresì, che la regione Veneto, la regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento hanno indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento atte a dare vini da tavola e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2003

*Il direttore generale:* PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

*Regione Veneto.*

Chardonnay, Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Silvaner Verde, Tocai Friulano, Trebbiano Soave, Trebbiano Toscano, Bianchetta Trevigiana, Manzon Bianco, Malvasia Istriana, Moscato Giallo, Moscato Bianco, Sauvignon, Veltriner, Marzernina Bianca, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano, Prosecco Lungo, Vespaiola, Durella, Riesling, Cortese, Nosiola, Prosecco, Prevenda, Verdiso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco F.F., Merlot, Molinara, Pinot Nero, Rondinella, Schiava Grigia, Schiava Gentile, Schiava Grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon Carmenere, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso, Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta, Freisa, Tocai Rosso, Refosco P.R., I.M. 2.15, Malbech, Franconia, Barbera.

*Provincia autonoma di Trento.*

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, Meunier.

*Regione Lombardia.*

Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Riesling Italico, Moscato, Trebbiano di Soave Bianco (T. Di Lugana)

**03A09314**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003.

**Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi e da ultimo il decreto 27 marzo 2001, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 298/1974, il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, con nota dell'11 dicembre 2002, ha proposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un adeguamento tariffario nella misura del 9,74%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 298/1974, la proposta è stata rinviata al comitato centrale, con nota del 10 aprile 2003, con l'invito a tener conto degli andamenti economici ed inflattivi del Paese e con l'indicazione di una possibile misura percentuale di aumento tariffario pari al 5%;

Considerato che il comitato centrale ha confermato, con nota del 17 aprile 2003, la richiesta di aumento delle tariffe in vigore sulla base del 9,74%;

Interpellate con nota del 30 aprile 2003 le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;

Considerati i pareri e le osservazioni pervenute;

Ritenuta congrua, ai fini dell'adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, la misura del 5%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982;

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2003

*Il Ministro:* LUNARDI

**03A09260**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2003.

**Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 2.750,20.**

### IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni,

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 8050 presentato dal C.R.F. S.C.P.A Centro ricerche così come dalla proposta formulata dal Comitato tecnico-scientifico nella riunione del 29 settembre 2002;

Tenuto conto che il Comitato nella riunione del 18 marzo 2003, a rettifica di quanto proposto nella riunione del 29 settembre 2002, ha riconosciuto l'inquadrabilità del progetto nell'ambito del Programma comunitario e la cooperazione con gli Enti pubblici di ricerca proponendo la concessione dell'ulteriore relativa agevolazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002;

Decreta:

*Articolo unico*

1) All'art. 1 del decreto dirigenziale n. decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 8050 presentato dal C.R.F. S.C.P.A Centro ricerche, sono sostituite dalle seguenti.

Dec. - relativa al CTS del 18 marzo 2003

Ditta: C.R.F. - S.C.P.A. - Centro ricerche Fiat - Orbassano - Torino (Classificata grande impresa).

Progetto n. 8050.

Titolo del progetto: sviluppo di sistemi innovativi per il veicolo del futuro tramite tecniche di simulazione avanzata (Sintesi).

Durata e data inizio progetto: mesi trentasei dal 2 aprile 2001.

Ammissibilità dei costi a decorrere 3 dicembre 2000.

Costo ammesso € 2853.500,00 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale € 1.666.600,00.

Attività di sviluppo precompetitivo € 1.186.900,00.

| Luogo di svolgimento | Non Eleg. | Ea | Ec | Extra U.E. |
|---|---|---|---|---|
| Attività di ricerca industriale ......... | 59.400,00 | 90.400,00 | 1.336.000,00 | 0,00 |
| Attività di sviluppo precompetitivo ..... | 43.900,00 | 64.600,00 | 949.300,00 | 0,00 |

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a € 1.237.590,00.

Contributo nella spesa (C.S.) fino a € 1.201.837,40.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E*, punti 4 e 6 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento - Non Eleg. - Ea - Ec

Tipo agevolazione - CA - CS - CA - CS - CA - CS

Ricerca industriale - 45 - 50 - 45 - 50 - 45 - 50

Sviluppo precompetitivo - 45 - 35 - 45 - 35 - 45 - 35.

Durata dell'intervento: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio credito centrale S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

2) Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, e conseguentemente ridotto di € 555.540,40 e il Contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di € 558.290,60.

3) Le risorse necessarie per gli interventi del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 2.750,20 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09198**

DECRETO 18 luglio 2003.

**Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate al sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 777 del 28 novembre 2000, n. 1865 del 12 dicembre 2002, n. 1425 del 16 ottobre 2002, n. 514 del 17 aprile 2002, e le delibere del 3 novembre 1997, del 7 aprile 1998 e del 24 luglio 1998 con i quali la Med S.p.a., Siemens information and communication networks S.p.a., Kone ascensori S.p.a., Abb. Sace S.p.a., Cartiere Sarego Valchiampo S.p.a., Ups Manufacturing S.p.a. e la CM Sistemi S.p.a., sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunione del 13 maggio 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

*Articolo unico*

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10618 Med S.p.a. - Reggio Emilia (RE) - Famiglia di iniettori elettromeccanici per motori endotermici a ciclo otto, utilizzanti combustibili gassosi.

Rispetto a quanto decretato in data: 28 novembre 2000;

Variazione di titolarità: da Med S.p.a. alla nuova Med S.p.a.

850 Siemens S.p.a. - Information and communication networks - Milano (MI) - Sistemi automatici per il controllo di reti radiomobili avanzate (Sacra).

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Variazione di titolarità: da Siemens information and communication networks S.p.a. a Siemens mobile communications S.p.a.

1893 Kone ascensori S.p.a. - Pero (Milano) - Nuovi sistemi e nuove tecnologie per l'azionamento, la marcia e la sicurezza di elevatori civili, esistenti e nuovi, ad elevata resa dinamica ed impatto statico ambientale minimo.

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002;

Variazione di titolarità: da Kone ascensori S.p.a. a Kone S.p.a.

7937 Abb Sace S.p.a. - Milano (MI) - Studio, analisi e valutazione dell'applicabilità di nuove conoscenze nell'ambito delle materie plastiche, dei materiali metallici, dei materiali piezoelettrici e dei fenomeni dell'arco elettrico alla progettazione e produzione di una gamma innovativa di apparecchi di protezione e controllo degli impianti elettrici in bassa tensione.

Rispetto a quanto decretato in data: 17 aprile 2002;

Variazione di titolarità: da Abb Sace S.p.a. alla nuova Abb Sace S.p.a. con proroga di un anno della durata della ricerca.

062285 Cartiere Sarego Valchiampo S.p.a. - Altavilla Viventina (Vicenza) - Carte monopatinate per etichette resistenti a umido, agli alcali ed ai grassi, anche metalizzabili sottovuoto e fungoresistenti, e per manifesti resistenti ad umido ed antifiamma: prodotti e processi.

Rispetto a quanto deliberato in data: 3 novembre 1997;

Variazione imputazione territoriale fronte di maggiori costi sostenuti in zona eleg.: Spostamento dell'imputazione da non eleg. a eleg. dell'importo di € 30.987,41 quale C.A..

063561 UPS Manufacturing S.r.l. - Legnago (Verona) - Originale sistema domotico prototipale integrato a funzioni di controllo, sicurezza, termoregolazione e continuità.

Rispetto a quanto deliberato in data: 7 aprile 1998;

Variazione imputazione territoriale fronte di maggiori costi sostenuti in zona Eleg.: Spostamento dell'imputazione da Non Eleg. a Eleg. dell'importo di € 47.776,39 quale C.A. e dell'importo di € 47.776,39 quale C.S.

063770 CM Sistemi S.p.a. - Roma - Ibis (Accesso generalizzato a basi di dati estese su internet/intranet).

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 luglio 1998;

Variazione imputazione territoriale fronte di maggiori costi sostenuti in zona eleg.: spostamento dell'imputazione da Non Eleg. a Eleg. dell'importo di € 303.751,58 quale C.A.e dell'importo di € 303751,58 quale C.S.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**03A09200**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2003.

**Nomina del collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ce.Dis, in Bari**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Bari depositato in data 10 luglio 2003, pervenuto a mezzo fax in data 11 luglio 2003, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l Ce.Dis. con sede in Bari;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999:

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ce.Dis. sono nominati commissari straordinari:

il prof. avv. Antonio De Feo nato a Giovinazzo (Bari) il 21 gennaio 1946;

il prof. avv. Giuseppe Rochira nato a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) il 7 novembre 1962;

l'avv. Franco Lo Passo nato a Milano il 6 marzo 1935.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Bari;

alla Camera di commercio di Bari ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

*Il Ministro:* MARZANO

**03A09201**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 22 luglio 2003 protocollo n. 337757 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cagliari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Cagliari;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco del sistema CED dovuto a surriscaldamento dei locali che la ospitano;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cagliari è accertato come segue:

il giorno 16 luglio, per quanto riguarda la procedura DOCFA e la consultazione planimetrie UIU;

il giorno 17 luglio per quanto riguarda il servizio di consultazione, certificazione ed accettazione degli atti di aggiornamento catasto censuario e geometrico, certificazioni ed ispezioni ipotecarie ed accettazione formalità;

dal 18 al 21 luglio per i servizi accettazione DOCFA, certificazione e consultazione planimetrie UIU.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 luglio 2003

*Il direttore regionale:* MARTINI

**03A09228**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 luglio 2003.

**Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo, attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, area di intervento 3: piano strategico reti idriche - Approvazione elenco comuni ammessi al finanziamento, nomina sindaci sub commissari.** (Ordinanza n. 357).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno-delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - Artt. 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, ove nell'ambito dell'area di intervento 3), finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, è prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa idrica, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti idriche;

Atteso che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 18021 del 3 giugno 2003 ha comuni-

cato di aver provveduto ad inoltrare alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per le politiche di bilancio richiesta di variazione di bilancio al fine di acquisire le risorse assegnate al finanziamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2003 per l'importo complessivo di 188,6 milioni di euro;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di 90.000.000 euro;

Atteso che il suddetto stanziamento complessivo è stato finalizzato al conseguimento, da parte delle amministrazioni comunali predette, dei seguenti obiettivi prioritari nell'ottica dell'indispensabile superamento dell'emergenza idrica:

contribuire al miglioramento delle disponibilità idriche in termini quantitativi;

migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione delle reti acquedottistiche comunali;

conseguire il massimo recupero di risorse idriche mediante riqualificazione delle reti con l'adozione di opportuni sistemi gestionali e di controllo.

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 è stata data attuazione alla sopracitata ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicembre 2002 (Area 3 - piano strategico reti idriche) con la previsione di finanziamento, nei limiti dei fondi a disposizione, del completamento degli interventi proposti dalle amministrazioni comunali per il finanziamento a valere sul «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002, ma per i quali non è stato possibile in tutto od in parte concedere il finanziamento di cui al bando stesso;

Atteso pertanto che, ai sensi della sopracitata ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, il finanziamento commissariale è stato destinato alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando predetto e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che ai sensi dell'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 sono stati mantenuti i raggruppamenti dei comuni per classi omogenee in coerenza con le modalità di predisposizione della graduatoria di cui al sopracitato bando a valere sulla misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006;

Atteso che sono stati fissati per ciascuna classe di comuni, i seguenti limiti massimi ammissibili per il finanziamento commissariale:

euro 400.000 per i comuni della 1ª classe;

euro 800.000 per i comuni della 2ª classe;

euro 1.600.000 per i comuni della 3ª classe.

Atteso che, in riferimento all'avvenuta assegnazione del finanziamento a valere sui fondi della misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006, sono state individuate le seguenti fattispecie:

1. Amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della misura 1.1. ma che non abbiano ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso si dovrà procedere ad affidamento unico dei lavori comprensivo delle risorse della misura 1.1. e delle risorse commissariali integrative;

2. Amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della misura 1.1. ma che abbiano attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso le risorse commissariali integrative saranno dirette a finanziare la realizzazione di un lotto funzionale configurato in modo autonomo rispetto all'intero intervento e con proprio specifico ed autonomo quadro economico-finanziario che completi l'intervento stesso come proposto dalle amministrazioni comunali nella domanda di ammissione al bando di cui alla misura 1.1. del POR;

3. Amministrazioni comunali che pur avendo partecipato al bando della misura 1.1. non abbiano ricevuto alcun finanziamento. In tal caso le risorse commissariali integrative dovranno essere finalizzate al finanziamento di un lotto funzionale.

Atteso che i termini previsti dall'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 per la presentazione delle istanza di assegnazione di finanziamento commissariale da parte delle amministrazioni comunali sono stati stabiliti in quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa sul BURAS;

Atteso che l'ordinanza n. 350 del 12 maggio 3 è stata pubblicata sul BURAS n. 17 del 9 giugno 2003 e che pertanto la presentazione delle istanze aveva scadenza il 24 giugno 2003;

Atteso che la società Hydrocontrol, incaricata dell'assistenza tecnica con l'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con nota prot. HYC/GV/mp000823 del 7 luglio 2033, ha comunicato gli esiti dell'attività istruttoria delle istanze presentate;

Atteso che hanno presentato istanza di finanziamento n. 242 amministrazioni comunali di cui:

222 comuni inseriti nella graduatoria di cui al bando della misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006

20 comuni non inseriti nella predetta graduatoria;

Considerato che non risultano ammissibili le istanze presentate dai comuni non ricompresi nella graduatoria sopra citata;

Atteso l'onere finanziario complessivo delle istanze ammissibili a finanziamento ammonta a complessivi 93.931.000 Euro;

Atteso che al maggiore impegno finanziario di 3.931.000 euro, potrà farsi fronte, se necessario, con l'impiego delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, e di cui il commissario governativo, ai sensi della sopracitata O.P.C.M. 3243 del 29 settembre 2002 può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza;

Ritenuto che, con riferimento all'intervento in argomento, in base al cronogramma previsto dall'art. 8 dell'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza le amministrazioni comunali dovranno inviare la documentazione prevista dall'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 medesima, e successivamente alla verifica di tale documentazione dovrà procedersi all'attri-

buzione del finanziamento e contestualmente al versamento del 70% dell'importo del finanziamento commissariale;

Ritenuto pertanto che in relazione alla necessità di dover provvedere, presumibilmente entro il prossimo mese di settembre 2003, al versamento del sopracitato 70% del finanziamento, pari a 65.751.700 euro, il Ministero del tesoro dovrà procedere entro il medesimo termine al riversamento dei fondi necessari nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690;

Ritenuto che ai sensi dell'art.2, primo comma, dell'O.P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, si debba procedere alla nomina dei sindaci quali sub commissari governativi per l'attuazione degli interventi previsti nell'elenco di cui alla presente ordinanza nonché per la gestione della contabilità speciale;

Ordina:

Art. 1.

*Elenco amministrazioni comunali ammesse al finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando a valere sulla misura 1.1. del POR*

1. È approvato l'elenco delle proposte ammissibili al finanziamento commissariale di cui all'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, allegato con il n. 1 alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini dell'assegnazione dell'importo del finanziamento commissariale integrativo indicato nell'elenco di cui al precedente punto 1 è vincolante il mantenimento della percentuale del co-finanziamento comunale indicata nell'elenco medesimo.

Art. 2.

*Nomina dei Sub-commissari*

1. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'O.P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995 - il sindaco - legale rappresentante dell'amministrazione comunale beneficiaria del finanziamento è nominato sub-commissario governativo per l'attuazione dell'intervento e per la gestione della contabilità speciale.

Art. 3.

*Requisiti per l'attribuzione del finanziamento*

2. Le amministrazioni comunali ricomprese nell'elenco delle proposte ammissibili al finanziamento commissariale di cui al precedente art. 1, dovranno trasmettere, all'Ufficio del commissario governativo, improrogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul BURAS, pena la decadenza del finanziamento, quanto segue:

A. la deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo (Ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - art. 2, comma 2, punto 2.a) o del lotto funzionale (Ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 - art. 2, comma 2, punti 2.b e 2.c), così come indicato dall'amministrazione comunale nell'istanza di finanziamento.

La deliberazione della giunta comunale dovrà necessariamente contenere:

il quadro economico del progetto esecutivo;

l'elenco degli elaborati progettuali da allegare alla deliberazione;

l'indicazione delle fonti di finanziamento del progetto;

conferma del cofinanziamento comunale nella percentuale indicata nell'elenco di cui al precedente art. 1.

B. Provvedimento dell'amministrazione comunale di indizione della gara d'appalto dell'intervento unico o del lotto funzionale autonomo.

La mancanza di uno dei suindicati provvedimenti determinerà la decadenza dal finanziamento. Il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso in allegato alla deliberazione.

I provvedimenti di cui ai precedenti punti A. e B. dovranno essere trasmessi in copia conformizzata al seguente indirizzo: UFFICIO COMMISSARIO GOVERNATIVO EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA, viale Trento n. 69. 09127 CAGLIARI

L'invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, improrogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS.

Ai fini del rispetto dei termini farà fede il timbro postale di spedizione.

Art. 4.

*Procedure di attribuzione e di erogazione del finanziamento*

1. Con provvedimento commissariale si provvederà, entro il termine di settanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel BURAS, all'attribuzione del finanziamento commissariale previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 3.

2. L'erogazione del finanziamento, secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003 verrà effettuata successivamente al riversamento nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690 intestata al «Presidente della giunta - emergenza idrica», da parte del Ministero dell'economia, dei fondi di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 9 luglio 2003

*Il commissario governativo:* PILI

ALLEGATO 1

**Elenco COMUNI ammessi al finanziamento integrativo commissariale**

| *Num. Ord.* | *Classe* | *Comune* | *Finanziamento integrativo €* | *% Cofinanziamento garantito dall'amministrazione comunale sull'importo complessivo del progetto* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABBASANTA | 400.000,00 | 20,00 |
| 2 | 1 | AGGIUS | 400.000,00 | 10,00 |
| 3 | 1 | AGLIENTU | 316.000,00 | 10,00 |
| 4 | 1 | AIDOMAGGIORE | 170.000,00 | 15,00 |
| 5 | 1 | ALBAGIARA | 70.000,00 | 10,31 |
| 6 | 1 | ALES | 130.000,00 | 13,33 |
| 7 | 3 | ALGHERO | 1.600.000,00 | 15,00 |
| 8 | 1 | ALLAI | 115.000,00 | 10,00 |
| 9 | 1 | ARBOREA | 400.000,00 | 20,00 |
| 10 | 2 | ARBUS | 550.000,00 | 20,03 |
| 11 | 1 | ARDAULI | 400.000,00 | 18,42 |
| 12 | 2 | ARZACHENA | 675.000,00 | 10,00 |
| 13 | 3 | ASSEMINI | 1.600.000,00 | 10,00 |
| 14 | 1 | ASUNI | 137.000,00 | 11,67 |
| 15 | 1 | AUSTIS | 400.000,00 | 10,00 |
| 16 | 1 | BARESSA | 372.000,00 | 10,00 |
| 17 | 1 | BARISARDO | 400.000,00 | 10,00 |
| 18 | 1 | BARUMINI | 206.000,00 | 10,00 |
| 19 | 1 | BAUNEI | 400.000,00 | 31,00 |
| 20 | 1 | BENETUTTI | 64.000,00 | 10,00 |
| 21 | 1 | BERCHIDDA | 192.000,00 | 10,00 |
| 22 | 1 | BIDONI' | 83.000,00 | 20,00 |
| 23 | 1 | BITTI | 400.000,00 | 11,00 |
| 24 | 1 | BOLOTANA | 400.000,00 | 20,85 |
| 25 | 1 | BONARCADO | 400.000,00 | 10,00 |
| 26 | 1 | BONO | 306.000,00 | 16,00 |
| 27 | 1 | BONORVA | 400.000,00 | 10,00 |
| 28 | 1 | BORORE | 138.000,00 | 11,00 |
| 29 | 1 | BORTIGIADAS | 270.000,00 | 10,00 |
| 30 | 1 | BORUTTA | 203.000,00 | 20,15 |
| 31 | 1 | BOTTIDDA | 400.000,00 | 10,00 |
| 32 | 1 | BUDDUSO' | 400.000,00 | 10,00 |
| 33 | 1 | BUDONI | 232.000,00 | 10,00 |
| 34 | 1 | BULTEI | 400.000,00 | 15,00 |
| 35 | 2 | CABRAS | 800.000,00 | 10,00 |
| 36 | 1 | CALANGIANUS | 400.000,00 | 20,00 |
| 37 | 1 | CALASETTA | 334.000,00 | 13,00 |
| 38 | 3 | CAPOTERRA | 730.000,00 | 25,00 |
| 39 | 3 | CARBONIA | 1.600.000,00 | 25,00 |
| 40 | 1 | CARGEGHE | 134.000,00 | 12,00 |
| 41 | 2 | CARLOFORTE | 800.000,00 | 10,02 |
| 42 | 2 | CASTELSARDO | 469.000,00 | 15,50 |
| 43 | 1 | CASTIADAS | 400.000,00 | 10,00 |
| 44 | 1 | CODRONGIANOS | 400.000,00 | 20,00 |
| 45 | 1 | COSSOINE | 303.000,00 | 10,00 |
| 46 | 1 | CUGLIERI | 400.000,00 | 11,00 |
| 47 | 2 | DECIMOMANNU | 800.000,00 | 15,00 |
| 48 | 1 | DESULO | 400.000,00 | 20,00 |
| 49 | 2 | DOLIANOVA | 800.000,00 | 15,00 |
| 50 | 1 | DONORI | 400.000,00 | 10,00 |
| 51 | 2 | DORGALI | 800.000,00 | 15,00 |
| 52 | 1 | ELINI | 400.000,00 | 15,00 |
| 53 | 1 | ERULA | 396.000,00 | 20,00 |
| 54 | 1 | ESCALAPLANO | 276.000,00 | 15,00 |
| 55 | 1 | ESCOLCA | 281.000,00 | 10,00 |
| 56 | 1 | ESPORLATU | 400.000,00 | 10,00 |

Elenco COMUNI ammessi al finanziamento integrativo commissariale

| Num. Ord. | Classe | Comune | Finanziamento integrativo € | % Cofinanziamento garantito dall'amministrazione comunale sull'importo complessivo del progetto |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | FLORINAS | 161.000,00 | 12,50 |
| 58 | 1 | FONNI | 400.000,00 | 15,44 |
| 59 | 1 | FORDONGIANUS | 400.000,00 | 10,00 |
| 60 | 1 | GALTELLI' | 372.000,00 | 10,00 |
| 61 | 1 | GENONI | 151.000,00 | 20,00 |
| 62 | 1 | GENURI | 92.000,00 | 15,00 |
| 63 | 1 | GESICO | 400.000,00 | 15,00 |
| 64 | 1 | GHILARZA | 282.000,00 | 22,00 |
| 65 | 1 | GIAVE | 215.000,00 | 10,00 |
| 66 | 1 | GIBA | 400.000,00 | 20,00 |
| 67 | 2 | GONNOSFANADIGA | 800.000,00 | 13,13 |
| 68 | 1 | GONNOSNO' | 242.000,00 | 10,00 |
| 69 | 1 | GONNOSTRAMATZA | 400.000,00 | 10,00 |
| 70 | 1 | GUAMAGGIORE | 173.000,00 | 13,00 |
| 71 | 1 | GUASILA | 400.000,00 | 10,00 |
| 72 | 3 | GUSPINI | 1.141.000,00 | 15,01 |
| 73 | 3 | IGLESIAS | 1.600.000,00 | 10,00 |
| 74 | 1 | ILLORAI | 400.000,00 | 10,00 |
| 75 | 1 | IRGOLI | 400.000,00 | 10,00 |
| 76 | 1 | ISILI | 400.000,00 | 15,00 |
| 77 | 2 | ITTIRI | 343.000,00 | 15,00 |
| 78 | 3 | LA MADDALENA | 982.000,00 | 20,00 |
| 79 | 1 | LACONI | 400.000,00 | 12,25 |
| 80 | 1 | LAERRU | 203.000,00 | 17,10 |
| 81 | 2 | LANUSEI | 800.000,00 | 11,00 |
| 82 | 1 | LOCERI | 351.000,00 | 15,00 |
| 83 | 1 | LOCULI | 225.000,00 | 10,00 |
| 84 | 1 | LODE' | 400.000,00 | 10,00 |
| 85 | 1 | LUNAMATRONA | 280.000,00 | 15,62 |
| 86 | 1 | LUOGOSANTO | 243.000,00 | 10,00 |
| 87 | 1 | LURAS | 400.000,00 | 11,00 |
| 88 | 3 | MACOMER | 332.000,00 | 23,00 |
| 89 | 1 | MANDAS | 400.000,00 | 10,00 |
| 90 | 1 | MARA | 221.000,00 | 10,00 |
| 91 | 1 | MARRUBIU | 400.000,00 | 30,00 |
| 92 | 1 | MARTIS | 55.000,00 | 30,30 |
| 93 | 1 | MASAINAS | 400.000,00 | 20,00 |
| 94 | 1 | MASULLAS | 400.000,00 | 10,00 |
| 95 | 1 | MILIS | 233.000,00 | 13,00 |
| 96 | 2 | MOGORO | 420.000,00 | 40,34 |
| 97 | 1 | MONASTIR | 400.000,00 | 22,00 |
| 98 | 3 | MONSERRATO | 609.000,00 | 12,00 |
| 99 | 1 | MONTRESTA | 140.000,00 | 20,00 |
| 100 | 1 | MUROS | 168.000,00 | 17,00 |
| 101 | 1 | NARCAO | 228.000,00 | 12,50 |
| 102 | 1 | NORAGUGUME | 225.000,00 | 10,00 |
| 103 | 1 | NUGHEDU S. VITTORIA | 357.000,00 | 15,00 |
| 104 | 1 | NULE | 221.000,00 | 12,00 |
| 105 | 1 | NULVI | 207.000,00 | 15,00 |
| 106 | 3 | NUORO | 1.600.000,00 | 22,72 |
| 107 | 1 | NURACHI | 86.000,00 | 10,00 |
| 108 | 1 | NURALLAO | 400.000,00 | 10,00 |
| 109 | 1 | NURAMINIS | 400.000,00 | 22,00 |
| 110 | 1 | NURRI | 314.000,00 | 20,00 |
| 111 | 3 | OLBIA | 1.600.000,00 | 31,33 |
| 112 | 2 | OLIENA | 800.000,00 | 15,00 |

**Elenco COMUNI ammessi al finanziamento integrativo commissariale**

| *Num. Ord.* | *Classe* | *Comune* | *Finanziamento integrativo €* | *% Cofinanziamento garantito dall'amministrazione comunale sull'importo complessivo del progetto* |
|---|---|---|---|---|
| *113* | 1 | OLLASTRA | 400.000,00 | 10,66 |
| *114* | 1 | OLLOLAI | 299.000,00 | 10,00 |
| *115* | 1 | OLMEDO | 353.000,00 | 15,00 |
| *116* | 1 | OLZAI | 400.000,00 | 10,00 |
| *117* | 1 | ORGOSOLO | 400.000,00 | 10,00 |
| *118* | 3 | ORISTANO | 800.000,00 | 10,00 |
| *119* | 2 | OROSEI | 800.000,00 | 11,00 |
| *120* | 1 | ORUNE | 160.000,00 | 30,00 |
| *121* | 2 | OSSI | 428.000,00 | 16,00 |
| *122* | 1 | OVODDA | 400.000,00 | 10,00 |
| *123* | 3 | OZIERI | 405.000,00 | 12,20 |
| *124* | 1 | PABILLONIS | 123.000,00 | 15,00 |
| *125* | 1 | PALMAS ARBOREA | 213.000,00 | 10,00 |
| *126* | 1 | PATTADA | 400.000,00 | 11,00 |
| *127* | 1 | PERDAXIUS | 400.000,00 | 10,00 |
| *128* | 1 | PERFUGAS | 400.000,00 | 20,00 |
| *129* | 1 | PLOAGHE | 400.000,00 | 10,00 |
| *130* | 2 | PORTOSCUSO | 800.000,00 | 10,00 |
| *131* | 3 | PORTOTORRES | 1.600.000,00 | 20,00 |
| *132* | 1 | POZZOMAGGIORE | 321.000,00 | 10,00 |
| *133* | 2 | PULA | 594.000,00 | 20,00 |
| *134* | 1 | ROMANA | 274.000,00 | 15,00 |
| *135* | 1 | RUINAS | 292.000,00 | 10,00 |
| *136* | 3 | S. ANTIOCO | 116.000,00 | 25,07 |
| *137* | 2 | S. GIOVANNI SUERGIU | 800.000,00 | 10,00 |
| *138* | 1 | S. MARIA COGHINAS | 400.000,00 | 20,00 |
| *139* | 1 | S. NICOLO' GERREI | 55.000,00 | 48,00 |
| *140* | 1 | S. TERESA DI GALLURA | 400.000,00 | 10,00 |
| *141* | 1 | SADALI | 400.000,00 | 10,00 |
| *142* | 2 | SAMASSI | 435.000,00 | 10,00 |
| *143* | 1 | SAMATZAI | 269.000,00 | 20,00 |
| *144* | 1 | SAMUGHEO | 400.000,00 | 15,00 |
| *145* | 1 | SAN BASILIO | 106.000,00 | 10,00 |
| *146* | 3 | SAN GAVINO MONREALE | 715.000,00 | 21,66 |
| *147* | 1 | SAN NICOLO' D'ARCIDANO | 376.000,00 | 10,27 |
| *148* | 2 | SAN SPERATE | 242.000,00 | 15,00 |
| *149* | 1 | SAN VERO MILIS | 400.000,00 | 10,00 |
| *150* | 1 | SAN VITO | 400.000,00 | 11,00 |
| *151* | 2 | SANLURI | 800.000,00 | 16,02 |
| *152* | 1 | SANTA GIUSTA | 400.000,00 | 10,00 |
| *153* | 1 | SANTADI | 396.000,00 | 10,00 |
| *154* | 1 | SANT'ANNA ARRESI | 323.000,00 | 20,00 |
| *155* | 1 | SANT'ANTONIO DI GALLURA | 400.000,00 | 10,00 |
| *156* | 1 | SANTU LUSSURGIU | 400.000,00 | 10,38 |
| *157* | 1 | SARDARA | 400.000,00 | 10,00 |
| *158* | 1 | SCANO MONTIFERRO | 400.000,00 | 15,00 |
| *159* | 1 | SEDILO | 400.000,00 | 15,00 |
| *160* | 1 | SEDINI | 119.000,00 | 20,00 |
| *161* | 3 | SELARGIUS | 201.000,00 | 13,33 |
| *162* | 1 | SELEGAS | 400.000,00 | 10,00 |
| *163* | 1 | SEMESTENE | 132.000,00 | 15,00 |
| *164* | 2 | SENNORI | 615.000,00 | 21,55 |
| *165* | 1 | SENORBI' | 400.000,00 | 15,00 |
| *166* | 1 | SERDIANA | 395.000,00 | 10,25 |
| *167* | 2 | SERRAMANNA | 800.000,00 | 25,00 |
| *168* | 2 | SERRENTI | 146.000,00 | 13,00 |

**Elenco COMUNI ammessi al finanziamento integrativo commissariale**

| *Num. Ord.* | *Classe* | *Comune* | *Finanziamento integrativo €* | *% Cofinanziamento garantito dall'amministrazione comunale sull'importo complessivo del progetto* |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 3 | SESTU | 538.000,00 | 15,50 |
| 170 | 1 | SETZU | 29.000,00 | 12,60 |
| 171 | 1 | SIAMANNA | 246.000,00 | 10,00 |
| 172 | 1 | SIDDI | 288.000,00 | 10,00 |
| 173 | 1 | SILIGO | 400.000,00 | 10,00 |
| 174 | 1 | SILIQUA | 400.000,00 | 10,00 |
| 175 | 1 | SILIUS | 400.000,00 | 20,00 |
| 176 | 1 | SIMALA | 236.000,00 | 11,00 |
| 177 | 1 | SIMAXIS | 396.000,00 | 10,00 |
| 178 | 1 | SINDIA | 400.000,00 | 10,00 |
| 179 | 1 | SINI | 376.000,00 | 11,00 |
| 180 | 3 | SINISCOLA | 263.000,00 | 15,00 |
| 181 | 3 | SINNAI | 74.000,00 | 20,00 |
| 182 | 1 | SIRIS | 96.000,00 | 20,00 |
| 183 | 1 | SIURGUS DONIGALA | 369.000,00 | 10,00 |
| 184 | 1 | SOLARUSSA | 400.000,00 | 11,00 |
| 185 | 1 | SORRADILE | 166.000,00 | 15,25 |
| 186 | 3 | SORSO | 1.600.000,00 | 17,00 |
| 187 | 1 | STINTINO | 297.000,00 | 27,27 |
| 188 | 1 | SUNI | 148.000,00 | 14,16 |
| 189 | 1 | TADASUNI | 144.000,00 | 20,00 |
| 190 | 1 | TALANA | 400.000,00 | 10,00 |
| 191 | 3 | TERRALBA | 1.600.000,00 | 10,00 |
| 192 | 1 | TERTENIA | 400.000,00 | 13,00 |
| 193 | 1 | TETI | 400.000,00 | 15,00 |
| 194 | 1 | TEULADA | 400.000,00 | 10,00 |
| 195 | 1 | TISSI | 400.000,00 | 15,00 |
| 196 | 1 | TONARA | 300.000,00 | 12,50 |
| 197 | 1 | TORRALBA | 353.000,00 | 21,98 |
| 198 | 2 | TORTOLI' | 800.000,00 | 15,00 |
| 199 | 1 | TRAMATZA | 400.000,00 | 10,00 |
| 200 | 1 | TRIEI | 195.000,00 | 10,00 |
| 201 | 1 | TRINITA' D'AGULTU | 400.000,00 | 15,00 |
| 202 | 1 | URAS | 400.000,00 | 10,00 |
| 203 | 1 | URI | 400.000,00 | 31,51 |
| 204 | 1 | USELLUS | 395.000,00 | 10,00 |
| 205 | 1 | USINI | 112.000,00 | 15,00 |
| 206 | 2 | UTA | 454.000,00 | 15,00 |
| 207 | 1 | VALLEDORIA | 400.000,00 | 10,00 |
| 208 | 1 | VALLERMOSA | 265.000,00 | 20,00 |
| 209 | 1 | VILLA VERDE | 146.000,00 | 11,00 |
| 210 | 3 | VILLACIDRO | 1.419.000,00 | 14,00 |
| 211 | 1 | VILLAMAR | 400.000,00 | 10,00 |
| 212 | 1 | VILLANOVA MONTELEONE | 400.000,00 | 15,00 |
| 213 | 1 | VILLANOVA TRUSCHEDU | 315.000,00 | 10,00 |
| 214 | 1 | VILLANOVAFORRU | 177.000,00 | 11,50 |
| 215 | 1 | VILLANOVAFRANCA | 400.000,00 | 10,00 |
| 216 | 1 | VILLANOVATULO | 400.000,00 | 10,00 |
| 217 | 2 | VILLAPUTZU | 800.000,00 | 10,00 |
| 218 | 1 | VILLASALTO | 400.000,00 | 10,00 |
| 219 | 2 | VILLASOR | 367.000,00 | 17,00 |
| 220 | 1 | VILLASPECIOSA | 270.000,00 | 10,00 |
| 221 | 1 | ZEDDIANI | 344.000,00 | 10,00 |
| 222 | 1 | ZERFALIU | 226.000,00 | 10,00 |

| **TOTALE Finanziamento integrativo - Euro:** | **93.931.000,00** |
|---|---|

**03A09209**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 8 agosto 2003*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1326 |
| Yen giapponese | 134,83 |
| Corona danese | 7,4345 |
| Lira Sterlina | 0,70335 |
| Corona svedese | 9,2020 |
| Franco svizzero | 1,5367 |
| Corona islandese | 88,63 |
| Corona norvegese | 8,1625 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58706 |
| Corona ceca | 32,030 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 259,24 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6469 |
| Lira maltese | 0,4276 |
| Zloty polacco | 4,3640 |
| Leu romeno | 37300 |
| Tallero sloveno | 234,9450 |
| Corona slovacca | 41,710 |
| Lira turca | 1588000 |
| Dollaro australiano | 1,7384 |
| Dollaro canadese | 1,5813 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8337 |
| Dollaro neozelandese | 1,9450 |
| Dollaro di Singapore | 1,9879 |
| Won sudcoreano | 1337,00 |
| Rand sudafricano | 8,3066 |

*Cambi del giorno 11 agosto 2003*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1295 |
| Yen giapponese | 133,86 |
| Corona danese | 7,4331 |
| Lira Sterlina | 0,70545 |
| Corona svedese | 9,2355 |
| Franco svizzero | 1,5383 |
| Corona islandese | 88,74 |
| Corona norvegese | 8,2020 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,58706 |
| Corona ceca | 32,149 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 258,50 |
| Litas lituano | 3,4533 |
| Lat lettone | 0,6456 |
| Lira maltese | 0,4276 |
| Zloty polacco | 4,3684 |
| Leu romeno | 37375 |
| Tallero sloveno | 234,9650 |
| Corona slovacca | 41,890 |
| Lira turca | 1585000 |
| Dollaro australiano | 1,7214 |
| Dollaro canadese | 1,5722 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8093 |
| Dollaro neozelandese | 1,9284 |
| Dollaro di Singapore | 1,9824 |
| Won sudcoreano | 1331,85 |
| Rand sudafricano | 8,3129 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A09480-03A09479**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fleboside».

*Estratto decreto n. 232 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLEBOSIDE, rilasciata alla società Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede in corso Vinzaglio, 12-bis - Torino, nelle confezioni:

«300» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 020561027;

IV IM 10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 020561041.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«3 mg + 300 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 020561027;

«1,5 mg/3 ml + 150 mg/3 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 020561041.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09242**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vasculene».**

*Estratto decreto n. 233 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VASCULENE, rilasciata alla società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo de' Bacchettoni, n. 1/A - Pistoia, nelle confezioni:

50 capsule 10 mg (sospesa) - A.I.C. n. 025956018;

«5 mg capsule» 50 capsule - A.I.C. n. 025956020.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«10 mg capsule rigide» 50 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 025956018;

«5 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 025956020.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09243**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Psycoton».**

*Estratto decreto n. 235 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PSYCOTON, rilasciata alla società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, n. 3 - Pistoia, nelle confezioni:

40 compresse g 1,2 - A.I.C. n. 025039076;

30 bustine g 1,5 - A.I.C. n. 025039088;

30 bustine g 3 - A.I.C. n. 025039090.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«1,2 g compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025039076;

«1,5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 025039088;

«3 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 025039090.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09244**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pericel».**

*Estratto decreto n. 236 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PERICEL, rilasciata alla società Pharmafar S.r.l., con sede in corso Vinzaglio, 12-bis - Torino, nella confezione:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021287053.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09240**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hirudex».**

*Estratto decreto n. 237 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale HIRUDEX, rilasciata alla società Pharmafar S.r.l., con sede in corso Vinzaglio, 12-bis - Torino, nella confezione:

«1,5 g + 0,1 g/100 g crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 003903022.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«traumatologia minore».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«1,5% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 003903022.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09245**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glutatione».**

*Estratto decreto n. 238 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUTATIONE, rilasciata alla società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, n. 3 - Pistoia, nella confezione:

«600 mg/4 ml polvere e solvente» 1 flacone + una fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 028087029.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09239**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».**

*Estratto decreto n. 239 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA, rilasciata alla società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, n. 3 - Pistoia, nelle confezioni:

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 027681016;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027681028.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09241**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Essaven».**

*Estratto decreto n. 240 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ESSAVEN, rilasciata alla società A. Nattermann & Cie Gmbh, con sede in Nattermannalle, 1 - 50829 Koln - Germania, nella confezione:

30 capsule - A.I.C. n. 022477018.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«capsule molli» 30 capsulee - A.I.C. n. 022477018.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09238**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adona».**

*Estratto decreto n. 241 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ADONA, rilasciata alla società Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igenico Terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour, 70 - Mede (PV), nelle confezioni:

IV 4 F 5 ml 25 mg (sospesa) - A.I.C. n. 012943015;

sciroppo 150 ml 0,05% - A.I.C. n. 012943027;

30 compresse 25 mg - A.I.C. n. 012943039.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate secondo la lista dei termini standard della farmacopea europea - dicembre 2002:

«25 mg/5 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 4 fiale 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 012943015;

«50 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione orale» flacone 150 ml + bustina - A.I.C. n. 012943027;

«25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 012943039.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09237**

**Autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Advantix Spot-on».**

*Decreto n. 80 del 18 luglio 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani fino a 4 Kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP-Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH Kiel-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 0,4 ml A.I.C. n. 103629010;

blister da 2 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 103629022;

blister da 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 103629034;

blister da 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 103629046;

blister da 6 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 103629059.

Composizione:

principi attivi:

imidacloprid 40 mg/pipetta;

permetrina 200 mg/pipetta;

Antiossidante: idrossitoluene butilato 0,4 mg/pipetta.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione ed il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp, e da pulci (Ctenocephalides spp.), nonché la repulsione di zanzare e di flebotomi nei cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 81 del 18 luglio 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario «ADVANTIX Spot-on» per cani oltre 25 kg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP-Pharma-und Veterinaer-Produkte GmbH Kiel-Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 4,0 ml A.I.C. n. 103627016;

blister da 2 pipette da 4,0 ml A.I.C. n. 103627028;

blister da 3 pipette da 4,0 ml A.I.C. n. 103627030;

blister da 4 pipette da 4,0 ml A.I.C. n. 103627055;

blister da 6 pipette da 4,0 ml A.I.C. n. 103627042.

Composizione:

principi attivi:

imidacloprid 400 mg/pipetta;

permetrina 2000 mg/pipetta;

antiossidante: idrossitoluene butilato 4,0 mg/pipetta.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione ed il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) e da pulci (Ctenocephalides spp.), nonché la repulsione di zanzare e di flebotomi nei cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09233-03A09232**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario**

*Decreto n. 82 del 21 luglio 2003*

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Nuova ICC S.p.a. di Aprilia (LT) - codice fiscale 0141475059:

Soluzione glucosata al 25% con acetil:etionina e colina cloruro - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100363011;

Soluzione glucosata 25% - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100368012;

ICC-O-FLU 50% FG - sacco da 25 Kg A.I.C. n. 102823010.

Flumechina 50% - Gellini Ist.:

busta da 1 kg A.I.C. n. 102824012;

busta da 5 kg A.I.C. n. 102824024;

Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100271016.

Suigland:

flacone da 2 ml A.I.C. n. 102229022;

flacone da 5 ml A.I.C. n. 102229010;

Ringer lattato soluzione - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100284013.

Soluzione glucosata al 33% - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100362019;

Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100268010;

è ora trasferita alla società: Gellini International S.r.l. con sede sociale in Aprilia (LT) via Nettunense km. 20,3 - codice fiscale 02059910592.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Officina Consortile a Gellini International S.r.l.).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09229**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian SR»**

*Decreto n. 83 del 21 luglio 2003*

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0111/001/V001.

Specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge animal health S.p.a., con sede in Aprilia (Latina) - via Nettunense, n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge animal Health, Iowa, USA.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone moxidectin microsfere più flacone di veicolo da 20 ml contenente non meno di 17 ml - A.I.C. n. 103186019.

Composizione:

principio attivo: moxidectin 10 g;

eccipienti: gliceril tristearato q.b. a 100 g.

Composizione per 100 ml di veicolo:

cloruro di sodio 0,9 g; idrossipropil metil cellulosa 2,5 g; metil paraben 0,189 g; propil paraben 0,022 g; acqua per p.i q.b. a 100 ml.

Specie di destinazione: cani di tutte le razze e sesso da 6 mesi di età.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione della filariosi cardiopolmonare (D. immitis). Per il trattamento delle forme larvali ed adulte di Ancylostomum caninum ed Uncinaria stenocephala presenti al momento del trattamento.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09230**

**Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Propalin».**

*Decreto n. 85 del 24 luglio 2003*

Specialità medicinale per uso veterinario «PROPALIN» sciroppo.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol SA - Lure Cedex - Francia.

Rappresentata in Italia da: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale in Ozzano Emilia (BO) - via della Libertà n. 1- codice fiscale 00416510287.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in HDPE da 30 ml - A.I.C. n. 103612014;

flacone in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 103612026.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Fenilpropanolamina cloridrato 50 mg;

eccipienti: soluzione non cristallizzante a base di sorbitolo (70% p/v) q.b. ad 1 ml.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'incontinenza urinaria associata ad insufficienza dello sfintere uretrale nella cagna.

L'efficacia è stata dimostrata solo in cagne ovarioisterectomizzate.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09231**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501186/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 1 2 *